

AVVISO

Intesa territoriale per gli investimenti anno 2018, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della legge 24/12/2012, n. 243 e s.m.i. in materia di "Ricorso all'indebitamento da parte delle Regioni e degli Enti locali"

(Approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 124 del 12 febbraio 2018)

Visto l'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 recante: "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 1, sesto comma, della Costituzione", il quale ha disposto:

- al comma 1, che il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento con le modalità e nei limiti previsti dal presente articolo e dalla legge dello Stato;
- al comma 2, che, in attuazione del comma 1, le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti;
- al comma 3, che le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 21 febbraio 2017, n. 21, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 59 del 11/03/2017, che disciplina, ai sensi dell'articolo 10, comma 5 della legge 243/2012, i criteri e le modalità di attuazione del medesimo articolo 10 in materia di "Ricorso all'indebitamento da parte delle Regioni e degli Enti locali", ivi incluse le modalità di attuazione del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del DPCM 21/2017, restano ferme e non costituiscono, pertanto, oggetto della presente intesa, le operazioni di investimento dei singoli enti territoriali effettuabili attraverso il ricorso all'indebitamento e l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, nel rispetto del proprio saldo obiettivo di pareggio di bilancio;

Considerato che:

- il presente provvedimento costituisce il presupposto, in attuazione dell'art. 10 commi 3 e 5 della legge 243/2012 (legge sul pareggio di bilancio), come modificata ed integrata dalla legge 12 agosto 2016, n. 164, per l'avvio della procedura di Intesa regionale finalizzata alla realizzazione di investimenti da parte degli enti territoriali dell'Umbria, da finanziare con l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti o con il ricorso all'indebitamento;
- il citato art. 10, al comma 3 prevede che le operazioni oggetto dell'Intesa, ovvero la cessione e l'acquisizione di spazi finanziari, devono assicurare, per ciascun anno di riferimento, il rispetto dell'obiettivo di saldo di bilancio del complesso degli enti territoriali della regione (Regione, province e comuni);
- il saldo in oggetto è disciplinato dall'art. 9, comma 1 della legge 243/2012, il quale prevede che i bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali;
- l'articolo 1 comma 466 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2017), definisce, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 9 della legge 243/2012, le entrate finali quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente;

- secondo l'articolo 10, comma 5, della legge 243/2012, i criteri e le modalità di attuazione delle predette intese sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata. In attuazione di tale disposizione è stato emanato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 21 febbraio 2017, n. 21, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 59 del 11/03/2017;
- per l'anno 2018, il DPCM 21/2017 prevede che le Regioni avviino l'iter delle intese entro il termine perentorio del 15 febbraio, attraverso la pubblicazione di apposito avviso sui propri siti istituzionali (art. 2, c. 1) contenente le modalità di presentazione delle domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari, nonché i criteri per la distribuzione degli stessi;
- l'avvio dell'iter deve essere comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, inoltre, al fine di assicurare la più ampia divulgazione è coinvolto il Consiglio delle Autonomie locali. L'avviso deve contenere le modalità di presentazione delle domande di cessione e di acquisizione degli spazi finanziari, nonché le informazioni utili al rispetto dei vincoli e dei criteri di priorità fissati dallo stesso articolo 2 ai successivi commi 6 e 7;
- ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3 del DPCM 21/2017, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni possono fare domanda di cessione o acquisizione, per uno o più esercizi successivi, di spazi finanziari finalizzati ad investimenti da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso all'indebitamento;
- nell'anno 2018, le domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari devono essere comunicate alla Regione entro il termine perentorio del 31 marzo (art. 2 commi 5 e 15 del DPCM 21/2017);
- ai sensi dell'articolo 2 comma 6, nel rispetto dei termini previsti dal successivo comma 15 del citato DPCM 21/2017, la Regione, tenendo conto delle domande pervenute entro il 31 marzo, conclude con atto formale, entro il termine perentorio del 30 aprile 2018, in accordo con il Consiglio delle autonomie locali, l'intesa per l'attribuzione degli spazi disponibili;
- l'articolo 2, comma 6 stabilisce, inoltre, che l'attribuzione degli spazi finanziari, regolata dalle intese regionali, rispetti un ordine di priorità sulla base di criteri individuati dalla norma stessa;
- l'articolo 2, comma 7, infine, prevede la possibilità per le regioni di definire, ulteriori criteri ai fini della distribuzione degli spazi finanziari disponibili, ferme restando le priorità richiamate al comma 6;

Preso atto che, ai fini dell'attuazione dell'Intesa regionale, il Consiglio delle Autonomie Locali dell'Umbria, con Deliberazione n. 30 del 02/02/2018 ha condiviso le modalità attuative ed i criteri per l'attribuzione degli spazi finanziari che si renderanno disponibili nell'ambito dell'Intesa stessa;

Modalità di presentazione delle richieste

- Gli enti interessati dovranno inviare alla regione, entro il termine perentorio del 31 marzo 2018, le rispettive richieste di cessione o di acquisizione di spazi finanziari a valere su uno o più esercizi del triennio 2018-2020;
- L'invio delle richieste dovrà avvenire tramite le apposite schede, come da modelli allegati quale parte integrante del presente atto: **Modello 1** per la richiesta di cessione di spazi e **Modello 2** per la richiesta di acquisizione di spazi;

- Per gli Enti beneficiari di spazi finanziari acquisiti con l'intesa 2017, che intendano acquisire spazi finanziari nell'ambito dell'intesa territoriale 2018, è richiesta un'attestazione nel **Modello 2**, a firma del Responsabile finanziario, del totale utilizzo degli spazi finanziari acquisiti nel precedente esercizio.
- Le suddette richieste di cessione o acquisizione di spazi finanziari, debitamente firmate dal Responsabile Finanziario dell'Ente interessato, saranno inviate tramite PEC alla Regione Umbria – Servizio Bilancio e Finanza, all'indirizzo:
direzionerisorse.regione@postacert.umbria.it

Criteria di attribuzione degli spazi finanziari

Il plafond degli spazi finanziari disponibili, sarà attribuito a beneficio degli Enti, per un ammontare pari alle rispettive richieste, fino ad esaurimento del totale degli spazi disponibili, in base all'ordine di priorità derivante dai seguenti criteri:

- a) comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti;
- b) comuni istituiti, nel quinquennio precedente all'anno dell'intesa, a seguito dei processi di fusione previsti dalla legislazione vigente. Sono considerati esclusivamente i comuni per i quali i processi di fusione si sono conclusi entro il 1° gennaio dell'anno dell'intesa stessa.
- c) enti che dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa, e che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota vincolata agli investimenti del risultato di amministrazione, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente, per operazioni di investimento da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione;
- d) enti che dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa, e presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota libera del risultato di amministrazione destinata agli investimenti, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente, per operazioni di investimento da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione;
- e) enti che non dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa completi del cronoprogramma della spesa, in base all'ordine di priorità stabilito dalle lettere c) e d);
- f) enti che richiedono spazi per investimenti da finanziare con indebitamento, in proporzione alle richieste, dopo aver soddisfatto le richieste in base alle priorità di cui ai punti da a) ad e).

Pertanto, dopo aver soddisfatto integralmente le richieste dei comuni di cui alla lettera a), la distribuzione tra tutti gli enti restanti è effettuata seguendo l'ordine di priorità derivante dai criteri di cui alle lettere da b) ad f) con le seguenti modalità:

- 1) integrale soddisfazione delle richieste dei comuni di cui alla lettera b);
- 2) definizione di una graduatoria degli enti richiedenti spazi, per ciascun criterio di priorità di cui alle lettere da c) ad e) in base al valore assunto dagli indicatori di cui alle lettere c) e d);
- 3) attribuzione degli spazi finanziari ai singoli enti, per un importo corrispondente alla rispettiva richiesta, al netto della quota finanziata da indebitamento, seguendo l'ordine delle graduatorie associate ai diversi criteri di priorità fino ad esaurimento del plafond disponibile;
- 4) riparto proporzionale, in base alle richieste degli enti, di eventuali spazi finanziari residui da destinare a investimenti finanziati da indebitamento, dopo aver soddisfatto le richieste in base alle priorità di cui ai punti b), c), d) ed e).

Nel caso in cui il plafond degli spazi finanziari ceduti risultasse insufficiente a soddisfare le richieste dei comuni di cui alla lettera a), la distribuzione tra tutti i comuni è effettuata seguendo l'ordine di priorità derivante dai criteri di cui alle lettere da b) ad f) con le stesse modalità sopra riportate.

I criteri adottati corrispondono a quelli previsti dalla normativa e rispondono all'esigenza di garantire la effettiva utilizzabilità degli spazi finanziari da concedere agli enti richiedenti.

Come appare evidente, l'ordine dei criteri previsto ai punti c) e d) è volto a favorire la destinazione di spazi finanziari da parte delle regioni nei confronti degli enti che possono più facilmente di altri utilizzare gli spazi medesimi, vale a dire quegli enti che dispongano contestualmente sia delle risorse finanziarie spendibili sia di progetti di investimento immediatamente "cantierabili". Circostanze queste che si riscontrano sulla base della presenza di una liquidità di cassa e di una quota di avanzo di amministrazione già vincolato per l'investimento. Per tale finalità, inoltre, a meglio evitare possibili effetti di *overshooting* (vale a dire una offerta di spazi finanziari in eccesso rispetto alle effettive necessità dell'ente), viene data priorità, come sopra riportato, agli enti che hanno già una quota del risultato di amministrazione "vincolata" agli investimenti rispetto a quelli che hanno una quota "libera" destinata agli investimenti medesimi, vale a dire una quota già riferibile a specifiche operazioni di investimento, anziché destinata più genericamente agli stessi.

In analogia con quanto previsto dal Patto di solidarietà nazionale "verticale" (articolo 1, commi da 485 a 486-bis, 487-bis e commi da 490 a 494, della legge 11 dicembre 2016, n. 232), si ritiene opportuno sottolineare che gli spazi richiesti per investimenti finanziati con operazioni di indebitamento devono essere utilizzati esclusivamente a copertura di impegni di spesa per investimenti con esigibilità nel 2018 e non anche del fondo pluriennale vincolato di spesa.

Modalità di recupero e restituzione degli spazi ceduti/acquisiti

In coerenza con quanto disposto dall'articolo 2, commi da 11 a 13 del DPCM 21/2017, al fine di assicurare in ciascun esercizio il rispetto del saldo di cui all'art. 9, comma 1 della legge 243/2012, si propone quanto segue:

- gli enti che cedono spazi finanziari miglioreranno, nel biennio successivo, il proprio saldo obiettivo per un importo annuale pari alla metà della quota ceduta;
- gli enti che acquisiscono spazi finanziari peggioreranno, nel biennio successivo, il proprio saldo obiettivo per un importo annuale pari alla metà della quota acquisita;

Dato atto che:

- ai sensi dell'articolo 2, commi 9 e 15 del DPCM 21/2017, entro il 30 aprile 2018 la Regione comunicherà agli enti locali interessati gli spazi finanziari redistribuiti nell'ambito dell'intesa regionale e al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), con riferimento a ciascun ente locale beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, attraverso il sistema web dedicato al pareggio di bilancio;
- l'articolo 2, comma 14 del DPCM 21/2017, dispone che gli enti beneficiari degli spazi finanziari trasmettono le informazioni relative agli investimenti effettuati a valere sui predetti spazi al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MOP), ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;
- l'articolo 5 del DPCM 21/2017 disciplina le sanzioni, richiamando le regole sanzionatorie disposte in materia dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio dello Stato 2017).

Si tratta in particolare dei commi da 506 a 508 dell'articolo 1, che interessano la procedura di assegnazione degli spazi finanziari in esame con riguardo alle tre diverse fattispecie in cui non si sancisca l'intesa regionale ovvero non si utilizzino gli spazi ottenuti o, infine, non si effettuino le comunicazioni previste. In tali circostanze i commi sopradetti dispongono:

mancata conclusione dell'Intesa da parte delle Regioni (comma 506)

alle regioni che non sanciscono l'intesa regionale si applicano, nell'esercizio della mancata intesa, le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 475 lettere c) ed e):

- la lettera c) stabilisce, tra l'altro, che nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può impegnare spese correnti, per le regioni al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente, ridotti dell'1 per cento;
- la lettera e) dispone, tra l'altro, che nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, ed è altresì vietato stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del divieto;

utilizzo parziale degli spazi finanziari (comma 507, sostituito dall'articolo 1, comma 874, lettera q) della legge 27/12/2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018)

l'ente territoriale attesta l'utilizzo degli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese con l'invio della certificazione di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo di cui all'art. 1, comma 470. L'ente territoriale non può beneficiare di spazi finanziari di competenza dell'esercizio finanziario successivo a quello dell'invio della certificazione di cui al periodo precedente qualora gli spazi finanziari concessi siano stati utilizzati per una quota inferiore al 90 per cento.

mancata trasmissione delle informazioni alla Banca dati dell'Amministrazione pubblica (comma 508)

qualora l'ente territoriale, beneficiario degli spazi finanziari, non effettui la trasmissione delle informazioni al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (articolo 2, comma 14 del DPCM 21/2017), relativamente all'utilizzo degli spazi finanziari acquisiti; lo stesso ente non può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbia adempiuto.

Visto, inoltre, l'articolo 2 comma 8 del DPCM 21/2017 che, al fine di favorire gli investimenti nei settori strategici del proprio territorio, prevede che le regioni possano cedere, per uno o più esercizi successivi, agli enti locali del proprio territorio, spazi finanziari per i quali non è prevista la restituzione negli esercizi successivi;

A tal fine, la Regione si riserva la facoltà di dare applicazione all'articolo 2, comma 8, compatibilmente con gli spazi finanziari che potrebbero rendersi disponibili nel rispetto del proprio saldo obiettivo per l'anno 2018, considerato che le manovre di finanza pubblica degli ultimi anni, ed in particolare i tagli continuativi e strutturali introdotti dalle stesse, condizionano pesantemente gli equilibri del bilancio regionale anche con riferimento all'esercizio in corso.

Si dà atto, infine, che, in sede di conclusione con atto formale della presente intesa, tenendo conto delle domande pervenute, potranno essere definiti d'intesa con il C.A.L., ulteriori criteri e modalità di attribuzione degli spazi disponibili, nel rispetto della normativa di riferimento.